



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990 , i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici.

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

1. a sostegno di attività proposte da associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
 - culturale, turistico, celebrativo;
 - educativo e formativo;
 - prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - socio-assistenziale, socio sanitario;
 - promozione della salute;
 - relazioni internazionali;
 - promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - sportivo e ricreativo;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
 - protezione civile;
 - sviluppo economico.
2. a favore di soggetti in stato di bisogno.

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Omegna a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali la Città abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

Articolo 2 - Principi

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

TITOLO II

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVA.

Articolo 3 - Tipologie

Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria o legati ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.

Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.

Contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare di contributi e/o altri benefici:

- a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- d) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.

Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari

Per la valutazione della concessione dei contributi ordinari saranno adottati i seguenti criteri:

- incidenza sul territorio (valorizzazione e ripercussione territoriale a livello locale, regionale e nazionale);
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- attivazione di collaborazioni con soggetti terzi quali Enti, Istituzioni, Associazioni ecc.
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente i soggetti di cui all'art. 4 che propongono attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit, devono presentare domanda su apposito modulo agli uffici comunali competenti.

I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la relativa richiesta di finanziamento, così come dettagliato nel successivo articolo 7.

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale a seguito della valutazione dei progetti presentati.

L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili dandone comunicazione agli interessati.

Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario

Le associazioni e gli altri organismi e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari (per la descrizione

dell'iniziativa è importante attenersi alle informazioni richieste per la valutazione, come dettagliato all'articolo 5);

- dettagliato preventivo di spesa;
- quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 3 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;
- dichiarazione di non avere/avere riportato condanne penali passate in giudicato e, se sì, quali;
- dichiarazione di non avere/avere in corso procedimenti penali e/o civili pendenti e, se sì, quali;
- dichiarazione di quali siano, se esiste, tutti i membri del Comitato Direttivo;
- attestazione di consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere di quanto indicato nella domanda ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000.

Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata agli uffici comunali competenti.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario

Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario, almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.

La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto entro un massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I contributi straordinari potranno essere assegnati anche attraverso appositi bandi emanati con deliberazione della Giunta Comunale e stabiliti di anno in anno in relazione alle risorse disponibili.

ARTICOLO 9 - Rendicontazione

A conclusione delle iniziative o manifestazioni, i beneficiari del contributo, devono presentare entro il termine massimo di 90 giorni la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con eventuale materiale documentario (rassegna stampa, foto, materiale multimediale, ecc.);
- rendiconto della gestione, indicante chiaramente costi e ricavi, firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
- copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta (non verranno considerate spese non debitamente documentate);
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture presentate in copia non siano utilizzate e non lo saranno in futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
- Indicazione degli eventuali contributi e/o sponsorizzazioni ricevute da Enti pubblici o privati.

Articolo 10 - Modalità di erogazione

L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 9.

Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.

La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 11 - Contributi di carattere eccezionale

Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 12 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 13 - Dichiarazione

In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il dirigente che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 14 - Concessione patrocinio

Per ciò che riguarda la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma comunale si rimanda ad apposito regolamento.

Articolo 15 - Servizi ed agevolazioni

Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del vantaggio economico attribuito.

TITOLO III

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Articolo 16 – modalità di intervento

Il Comune può effettuare direttamente o attraverso il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di spese derivanti da particolari necessità di natura sanitaria;
- interventi a sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di persone in condizioni di emarginazione.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento.

Le modalità e i criteri di eventuali contributi ad personam sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

L'erogazione del contributo è effettuato mediante determinazione del responsabile del settore Servizi Sociali, sulla base di indicazioni generali individuate dalla Giunta Comunale e previo richiesta dell'interessato.

Articolo 17 - Servizi a domanda individuale

Per i servizi a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

I criteri e le modalità per detti benefici possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

I benefici sono concessi con determinazione del responsabile del servizio previo richiesta dell'interessato.

TITOLO IV NORME CONCLUSIVE

Articolo 18 - Obblighi di pubblicazione e albo dei beneficiari

Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet della Città.

Articolo 19 – Norma transitoria

Laddove, in sede di prima applicazione, non sia possibile l'osservanza dei termini e delle modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi, previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

